

PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
Settore Ecologia e Protezione Civile
UNITA' INFRASTRUTTURE AMBIENTALI

SOC. AGROLIP SARDA SRL
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(D.Lgs. 18.02.2005, n. 59)


ALLEGATO "A"

QUADRO PRESCRITTIVO E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

(Determinazione Dirigenziale n. 109 del 31/05/2010)



Unità Organizzativa Gestione Rifiuti ed Infrastrutture Ambientali
Responsabile: Ing. Maria Antonietta Badas - tel. 070/4092889 e-mail: mbadas@provincia.cagliari.it
Referente: Funzionario Chimico Dott. Maurizio Carcangiu – tel 0704092836 – mail: mcarcang@provincia.cagliari.it



GESTIONE DELLE MATERIE PRIME (SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE REG. CE 1774/2002)

ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO

Le operazioni di accettazione e conferimento all'impianto dovranno essere condotte conformemente alle seguenti prescrizioni:

AC procedure di ricezione

- AC.1) Il gestore dell'impianto deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei sottoprodotti di origine animale per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.
- AC.2) Prima della accettazione dei sottoprodotti di origine animale nell'impianto, il gestore deve determinarne la massa e procedere alla registrazione dei carichi entro la stessa giornata del conferimento.
- AC.3) Tutti i sottoprodotti in ingresso devono essere accompagnati da idoneo documento di identificazione, il cui modello e relative modalità di compilazione sono indicate nel Regolamento CE 1774.
- AC.4) Prima della accettazione dei sottoprodotti di origine animale nell'impianto, il gestore deve acquisire informazioni sugli stessi al fine di verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi del Regolamento Ce 1774.
- AC.5) All'interno dell'impianto di trattamento dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
alla ricezione dei mezzi che conferiscono i sottoprodotti di origine animale;
alla verifica quali-quantitativa della rispondenza dei sottoprodotti di origine animale con quanto indicato sul documento di identificazione di cui al punto precedente.
- AC.6) L'accesso all'impianto di trattamento è consentito solo in presenza del personale di sorveglianza.

STOCCAGGI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

- ST.1) le operazioni di stoccaggio dovranno essere condotte esclusivamente all'interno del capannone di ricezione. Lo stoccaggio in piazzale è consentito eccezionalmente in caso di fermate e/o imprevisti e comunque per un periodo temporale non superiore alle 24 ore dalla presa in carico dei sottoprodotti di origine animale. In caso di fermate che comportino la necessità di prolungare il tempo di permanenza dei sottoprodotti oltre le 24 ore, gli stessi dovranno essere refrigerati. Non è consentito il conferimento dei sottoprodotti nei casi di fermata degli impianti che si protragga per più di 24 ore.
- ST.2) le operazioni di stoccaggio dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- ST.3) la movimentazione dei sottoprodotti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- ST.4) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori molesti;
- ST.5) i contenitori utilizzati per le operazioni di stoccaggio devono essere raggruppati per tipologie omogenee di prodotti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;
- ST.6) l'impianto dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- ST.7) la movimentazione dei fusti e dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;
- ST.8) gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- ST.9) la movimentazione di fusti e di altri contenitori da un'ubicazione all'altra o la movimentazione per la formazione del carico da destinare ad impianti terzi, dovranno essere effettuate esclusivamente dietro disposizione del Responsabile Tecnico incaricato;
- ST.10) allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei sottoprodotti, durante le operazioni di stoccaggio, ogni singolo contenitore deve essere opportunamente contrassegnato con apposita etichettatura idonea per dimensione e collocazione;

- ST.11) con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche;
- ST.12) i contenitori fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITA'

- R.1) il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06;
- R.2) deve essere assicurata la regolare compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti che devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal DM 01.04.1998 n. 148, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06;
- R.3) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato della pericolosità dei rifiuti; durante le relative operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- R.4) i rifiuti in uscita dall'impianto, debitamente accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o di smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o depositi preliminari, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B) e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C al D.Lgs. 152/06;
- R.5) devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- R.6) l'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, ne deve comportare la rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della L. 257/92.
- R.7) La gestione operativa dell'impianto deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

SUOLO

- S.1) devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne;
- S.2) deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;
- S.3) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- S.4) qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione dei materiali in genere;
- S.5) il gestore dell'impianto deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo.

ARIA

- A1) Il combustibile utilizzato in alimentazione all'impianto deve possedere le caratteristiche previste dal DPCM 08/03/2002.
- A2) Deve essere adottato un registro delle analisi e degli interventi sugli impianti. I registri devono contenere pagine numerate, firmate dal Responsabile dell'impianto, la data, l'orario, i risultati dei controlli analitici dei parametri non misurati in continuo nonché le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo. Per i parametri misurati in continuo dovranno essere conservate le relative registrazioni per un periodo non inferiore ad un anno. Ogni interruzione di funzionamento dell'impianto, quale che sia la causa, deve essere annotata nel registro. Nello stesso registro dovranno essere annotati gli orari di inizio e fine di ogni fase di termodistruzione dei rifiuti trattati nonché le loro quantità. Il registro deve essere reso disponibile ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli organismi di controllo.
- A3) In caso di condizioni anomale di funzionamento, il periodo massimo di tempo durante il quale le concentrazioni delle sostanze regolarmente presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di emissione autorizzati è di 60 (sessanta) minuti.
- A4) Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività non appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.
- A5) Non appena si verificano le condizioni di cui ai precedenti punti A3 e A4, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'Autorità di controllo (ARPAS e Provincia di Cagliari). Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
- A6) La Società Agrolip Sarda Srl dovrà segnalare con un preavviso di almeno 30 giorni all'ARPAS e alla Provincia di Cagliari le date

in cui intende effettuare i campionamenti ai camini, per consentire la presenza dei tecnici dei relativi servizi. I prelievi dei campioni devono essere effettuati nelle condizioni di carico di processo non inferiore all'80%.

- A7) Il termodistruttore dovrà essere sottoposto a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- A8) La Agrolip Sarda Srl dovrà archiviare i dati di registrazione presso l'impianto in argomento al fine di consentire la verifica del rispetto dei valori dei parametri di conduzione da parte degli Organi di controllo.
- A9) Le caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera del camino E3 (termodistruttore) in condizioni normali di esercizio dell'impianto devono rispettare i limiti previsti per gli impianti termici di potenzialità inferiore ai 50 MW, allegato 1 parte III, punto 1.2 della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 per i parametri Polveri, Ossidi di Azoto e Ossidi di Zolfo. Il tenore di Ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 3%.
Tali limiti sono:
Polveri 100 mg/Nmc
Ossidi di Azoto 500 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo 1700 mg/Nmc
Relativamente ai punti di emissione E1 (scrubber) ed E2 (caldaia a BTZ), che la Società Agrolip ha dichiarato di voler mantenere attivi per le sole emergenze derivanti dal blocco del termodistruttore, si applicano i limiti derivanti dalla precedente Autorizzazione Regionale, ed in particolare:
Per il punto di emissione E1 si applicano i seguenti limiti:
Polveri <5 mg/mc
C.O.T. <6 mg/mc
Per il punto di emissione E2 si applicano i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006.
I campionamenti sui camini E1 ed E2 dovranno essere condotti con cadenza annuale.
- A10) La Società Agrolip Sarda è tenuta al controllo analitico delle emissioni in atmosfera di cui al punto precedente, determinando con la frequenza annuale i parametri nei modi e nei termini ivi previsti.
- A11) Per quanto altro non espressamente previsto nel presente provvedimento fra le prescrizioni e le indicazioni su esposte, la Società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle norme riportate nel D.Lgs. 152/2006, nel D.M. Ambiente 124/2000, nel DPR 254/2003 e nel Regolamento CE 1774.
- A12) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di materie prime o rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di pulizia dei piazzali;
- A13) Il gestore, entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà installare al camino del termodistruttore (Punto di emissione E3) un campionatore automatico per la rilevazione in continuo delle polveri e del monossido di carbonio, associato ad un sistema di registrazione e archiviazione dei dati.
- A14) Gli effluenti gassosi dell'impianto devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell'aria.

ACQUA

- ACQ.1) Lo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria del CACIP, Autorità Competente al controllo degli scarichi in fognatura, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico n. 5457/1996, rilasciata dallo stesso Consorzio e del relativo regolamento fognario.
Il Consorzio potrà richiedere la revisione della presente autorizzazione qualora rilevi sostanziali modificazioni alle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi in fognatura.
- ACQ.2) La Società Agrolip Sarda dovrà segnalare entro 12 ore dall'avvenimento al gestore dell'impianto di depurazione terminale, al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
- ACQ.3) La Società Agrolip Sarda dovrà provvedere ad una dettagliata verifica dei consumi idrici, eliminando gli sprechi e massimizzando l'attività di riutilizzo delle acque;
- ACQ.4) le acque reflue originate dalla attività di bonifica degli automezzi di conferimento, da effettuarsi in apposita piazzola di lavaggio, e le acque derivanti dal lavaggio e disinfezione dei contenitori dei sottoprodotti animali, dovranno essere convogliate in apposita vasca e inviate all'impianto di pretrattamento dei reflui.
- ACQ.5) La Società Agrolip Sarda dovrà presentare entro sei mesi dal rilascio dell'AIA una relazione tecnica descrittiva dell'impianto di pretrattamento reflui e delle relative modalità gestionali.

RUMORE

- RU.1) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite, con frequenza triennale, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine, ed iscritto all'albo regionale. Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Autorità competente, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con la Provincia di Cagliari e con l'ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- UP.1) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto stesso, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del predetto decreto legislativo;
- UP.2) ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;
- UP.3) le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia o del Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;
- UP.4) il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 59/2005;
- UP.5) ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 59/2005, al fine di consentire le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 dello stesso decreto, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
- UP.6) Entro tre mesi dovrà essere presentata una planimetria in scala 1:100 dell'impianto, nella quale siano evidenziati i flussi delle acque (bianche, nere e di processo) e relativi punti di approvvigionamento e scarico, i punti di emissione in atmosfera, le aree di stoccaggio rifiuti e il layout dettagliato dell'impianto.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il gestore è tenuto a rispettare quanto prescritto nel presente Piano con particolare riferimento alle modalità ed alla frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli Enti competenti.

La registrazione dei controlli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico, su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche, al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto.

I rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare, insieme al valore del parametro analitico, il metodo utilizzato e la relativa incertezza estesa (P95%), l'esito analitico e le condizioni di assetto dell'impianto, se pertinenti, durante l'esecuzione del prelievo.

Il gestore è tenuto a redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, contenente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale e la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel documento autorizzatorio. Tale relazione dovrà essere inviata, in formato digitale tale da permettere l'elaborazione dei dati e cartaceo, entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia, al Comune e all'ARPAS.

Entro sei mesi dal rilascio della presente AIA la Società Agrolip Sarda dovrà rielaborare il Piano di Monitoraggio e controllo in funzione delle nuove condizioni impiantistiche, secondo il formato elaborato dall'APAT. Tale piano dovrà essere inoltrato alla Provincia ed all'ARPAS per la sua approvazione.

Monitoraggio emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera presenti in AGROLIP sono rappresentate dai fumi convogliati relativi a tre punti di emissione: E1, E2, E3.

Il punto di emissione E1 è relativo all'impianto di abbattimento fumi e odori (torri scrubber),

Il punto di emissione E2 deriva dall'impianto caldaia a BTZ,

Il punto di emissione E3 è relativo al termodistruttore.

Punto E1

Controllo analitico almeno semestrale emissioni
Registrazione analisi e interventi su impianti

Punto E2

Controllo analitico annuale emissioni relativamente ai seguenti parametri: polveri, portata, temperatura, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ossidi di carbonio
Registrazione analisi e interventi su impianti.

AGROLIP gestisce regolari registri per la trascrizione dei risultati delle analisi e degli interventi effettuati sull'impianto.

Tale situazione emissiva andrà a essere modificata nel momento in cui entrerà a pieno regime il termodistruttore di recente installazione. Tutti i vapori provenienti dal cuocitore e tutta l'aria aspirata dai punti di captazione quali tramogge, presse, etc., verranno sottoposte a termodistruzione. I sistemi relativi ai punti di emissione E1 e E2 non saranno più operativi, rimarrà attivo solo il punto E3. Gli assetti emissivi originari potranno essere presenti solo in caso di marcia del processo con il cuocitore.

Monitoraggio rumore esterno

Rilevamento acustico (differenziale diurno e notturno) triennale a cura di tecnico esterno abilitato.
Calcolo dei Livelli Equivalenti Leq(A) di rumore ambientale in diversi punti dello stabilimento (DPCM 01/03/1991).

Monitoraggio acque reflue.

Le acque reflue prodotte da AGROLIP derivano da:
scarichi impianti (sanificazione mezzi di trasporto e piazzali)
sistema abbattimento fumi
acque meteoriche
servizi igienici.

Tali reflui vengono interamente convogliati, previo passaggio in un impianto di pretrattamento interno, nel sistema fognario consortile del CASIC.

Ogni cinque anni dovrà essere ripresentata, aggiornando la documentazione prevista (art. 31 del Regolamento Consortile).
Una rete di canalizzazioni e pozzetti di raccolta convoglia i reflui da trattare al depuratore; un'altro sistema di canalizzazione permette il convogliamento delle acque meteoriche sempre al depuratore interno.

Gli scarichi vengono analizzati una o due volte la settimana da laboratorio autorizzato del Casic, su prelievi effettuati in uscita dal pozzetto d'ispezione a cura del Tecnocasic. Tramite fax urgente il laboratorio di analisi del Tecnocasic comunica ad AGROLIP l'eventuale superamento dei valori limite nei campioni analizzati.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ARPAS, ASL E ADEGUAMENTO MTD

Il Gestore dovrà entro sei mesi dal rilascio dell'AIA presentare alla Provincia e all'ARPAS copia dei seguenti documenti (quadro 5.1 dell'istruttoria tecnica dell'ARPAS del settembre 2008):

- Concessioni edilizie n. 126 del 22/03/1996 e n. 199 del 13/06/1998;
- schema a blocchi con la precisazione sulle modalità di reperimento dei valori (calcolati, misurati o stimati);
- quadri 2.11 e 2.12 corretti;
- integrazione della relazione tecnica contenente la descrizione di tutte le lavorazioni mancanti (es triturazione nelle vasche di ricezione), di quelle che non si effettuano più e perchè (macinazione delle farine animali all'uscita delle presse); la descrizione dell'impianto di decantazione e le zone di stoccaggio provvisorie; descrizione della circolazione delle acque sul piazzale e di eventuali stagnazioni; descrizione della gestione della manutenzione della pavimentazione (interventi su rotture per evitare inquinamento del suolo)
- allegati 2f, 2g, 2h, 3g.
- Quadri 4.2 e 4.3 corretti.
- Descrizione dell'impianto di pretrattamento acque reflue e relative modalità gestionali.

Il Gestore dovrà entro sei mesi dal rilascio dell'AIA presentare alla Provincia e alla ASL 8 copia del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il Gestore dovrà entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA adeguare la propria attività alle MTD di seguito elencate (quadro 4 dell'istruttoria tecnica dell'ARPAS del settembre 2008):

- separare le acque di processo dalle altre;
- eliminare i rubinetti a scorrimento e provvedere alla periodica sostituzione delle guarnizioni di tenuta in rubinetti, servizi igienici ecc;
- riduzione dei consumi d'acqua. Progettazione e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili;
- evitare, quando possibile, i disinfettanti clorurati;
- trattamenti delle acque di scarico per l'eliminazione di N e P;
- raccolta in continuo e differenziata dei diversi tipi di sottoprodotti;
- stoccaggio temporaneo, movimentazione ed invio alle linee di lavorazione dei sottoprodotti da effettuare in contenitori e tunnel chiusi;
- utilizzo di aree di stoccaggio, movimentazione e carico isolate;
- utilizzo di materie prime fresche o conservate refrigerate;
- trattamento a mezzo biofiltrazione di gas, a bassa concentrazione di composti maleodoranti, utilizzati o prodotti nel corso della lavorazione.

Nel caso il Gestore non intenda adeguarsi a tali MTD, dovrà produrre adeguate motivazioni che giustifichino tale scelta.

ATTIVITA' A CARICO DELL'ARPAS

L'ARPAS effettuerà un'analisi annuale dei contenuti del report di autocontrollo presentato dal Gestore e due ispezioni in sito nell'arco di validità dell'AIA; durante tali ispezioni ordinarie verranno effettuati i campionamenti esplicitati nella seguente tabella riassuntiva:

| Tipologia intervento | di | Frequenza | Componente ambientale interessata e numero di interventi | Totale interventi nel periodo di validità del piano |
|--|----|---|---|---|
| Analisi del report di autocontrollo prodotto dal Gestore | | Annuale | Tutte (analisi dati autocontrollo, indicatori ecc.) | 6 |
| Visita di controllo in esercizio | | 2 visite nell'arco di validità dell'AIA | Tutte (verifica regolare tenuta registri, formazione, calibrazioni, gestione ambientale ecc.) | 2 nell'arco di validità dell'AIA |
| Campionamenti | | 2 visite nell'arco di validità dell'AIA | Emissioni in atmosfera Emissioni sonore: controllo in caso di modifiche rilevanti. | 2 nell'arco di validità dell'AIA |

Cagliari li, 30 aprile 2010

Il Tecnico incaricato

(Funz. Chimico Dott. Maurizio Carcangiu)

Il Responsabile del procedimento

(Funz. Ing. M. A. Badas)